FIDEIUSSIONE PER CONTRATTO DI LOCAZIONE

Garanzia del pagamento dei canoni · artt. 1936 e seguenti c.c.

Garante (fideiussore): cognome e nome / ragione sociale

Codice fiscale / P. IVA

Indirizzo / sede

Nato/a a … il …

Documento d'identità n.

Proprietario (locatore): cognome e nome / ragione sociale

Codice fiscale / P. IVA

Indirizzo / sede

Inquilino (conduttore): cognome e nome / ragione sociale

Codice fiscale / P. IVA

Indirizzo / sede

Contratto garantito

Immobile locato (indirizzo)

Contratto di locazione del

Durata

Canone mensile (euro)

Estremi di registrazione (se già registrato)

Art. 1 · Oggetto della garanzia

Il Garante si costituisce fideiussore dell'Inquilino nei confronti del Proprietario, che accetta, per il puntuale adempimento di tutte le obbligazioni nascenti dal contratto di locazione sopra indicato: pagamento dei canoni, degli oneri accessori e delle spese condominiali a carico del conduttore, risarcimento dei danni all'immobile, indennità per l'eventuale ritardata riconsegna, spese legali di recupero.

Art. 2 · Importo massimo

La garanzia è prestata fino all'importo massimo complessivo indicato (art. 1938 c.c.).

Importo massimo garantito (euro, in cifre)

in lettere

Art. 3 · Solidarietà

Il Garante è obbligato in solido con l'Inquilino. ☐ Il Garante rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale (art. 1944 c.c.) e si obbliga a pagare entro 15 giorni dalla richiesta scritta del Proprietario. ☐ Il Garante NON rinuncia al beneficio della preventiva escussione.

Art. 4 · Durata

La garanzia vale per tutta la durata del contratto e dei suoi rinnovi taciti, fino alla riconsegna dell'immobile e al pagamento di tutte le somme dovute. Il Garante rinuncia ad avvalersi del termine dell'art. 1957 c.c.: il

Proprietario conserva i suoi diritti anche se non agisce contro l'Inquilino entro sei mesi dalla scadenza singole obbligazioni.

Eventuale data di scadenza diversa della garanzia

Art. 5 · Comunicazioni

Il Proprietario si impegna a informare per iscritto il Garante di ogni ritardo dell'Inquilino superiore a due mensilità. Il Garante dichiara di aver letto il contratto di locazione garantito.

Luogo e data

Firma

Firma

Ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c. il Garante approva specificamente le clausole degli artt. 3 (solidarietà e rinuncia al beneficio della preventiva escussione) e 4 (durata e rinuncia al termine dell'art. 1957 c.c.).

Firma del Garante per approvazione specifica

Allegare copia del documento d'identità del Garante. Firmata insieme al contratto di locazione, la fideiussione si allega alla registrazione del contratto.